



Prot. n. 206 Roma, 28 settembre 2026

Al Viceministro dell'Economia e delle Finanze
On. Maurizio Leo

e, p.c. Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Giancarlo Giorgetti

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. Paolo Zangrillo

Al Ragioniere Generale dello Stato
Cons. Daria Perrotta

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Dott. Giovanni Spalletta

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Dott. Vincenzo Carbone

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Cons. Roberto Alesse

Oggetto: Quota incentivante per l'attività 2024 delle agenzie fiscali – Prerogative negoziali, garanzie di imparzialità e verifica della spesa – Richiesta di modifica dell'art. 1, comma 7-bis, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 157 e di adempimenti nelle more.

Onorevole Viceministro,

facendo seguito alla nostra nota Prot. n.193 del 21 settembre 2026 e alla nota tecnica riservata che ne costituiva allegato, nonché all'esito dell'incontro del 23 settembre 2026, al quale la S.V. non ha potuto partecipare per concomitanti impegni istituzionali, Confintesa FP ritiene indispensabile tornare sulla questione della contrattazione, sottraendola alla lettura riduttiva di un interesse di parte, poiché la sede negoziale è la procedura con la quale l'ordinamento assicura, con il medesimo

atto, che una componente essenziale della retribuzione sia determinata con criteri conosciuti in anticipo e uguali per tutti e che la relativa spesa sia verificata all'esterno dell'amministrazione che la dispone.

1. La funzione della contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa non si limita a rappresentare i lavoratori: è lo strumento **che sottrae la distribuzione del salario accessorio a valutazioni discrezionali e la riconduce a criteri predeterminati**, verificabili da ogni dipendente e contestabili nelle sedi competenti.

In questa prospettiva, **la partecipazione sindacale, prima ancora di essere una prerogativa, costituisce una garanzia di imparzialità, a tutela sia del personale sia del corretto impiego delle risorse pubbliche.**

Coerentemente, l'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 affida alla contrattazione integrativa il compito di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività, incentivando l'impegno e la qualità della performance, e destina a tale scopo una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori.

2. Adempimenti connessi alla contrattazione integrativa.

È noto che quando le risorse destinate ai compensi incentivanti confluiscono nei fondi e sono assegnate in sede negoziale, l'ordinamento prevede i seguenti adempimenti:

- **Redazione delle relazioni:** predisposizione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa secondo gli schemi ministeriali, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- **Certificazione:** verifica delle relazioni da parte degli organi di controllo indicati dall'articolo 40-bis, comma 1, chiamati ad accertare la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

- **Accertamento della compatibilità economico-finanziaria:** trasmissione dell'accordo e delle relazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che provvedono congiuntamente entro trenta giorni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
- **Comunicazione annuale dei costi:** invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 3, delle informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno e finalizzate anche ad accertare la concreta applicazione di criteri improntati alla premialità e alla selettività. Le informazioni sono poi trasmesse alla Corte dei conti, che se ne avvale anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

3. L'effetto della sottrazione alla contrattazione

La sequenza descritta presuppone un accordo da certificare, trasmettere e sottoporre ad accertamento congiunto.

La sottrazione della quota alla contrattazione, disposta dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, parrebbe aver escluso tale quota dall'intero procedimento di verifica, venendo meno l'atto sul quale esso si fonda.

Se così fosse, l'esclusione del confronto non limiterebbe soltanto la partecipazione, ma eliminerebbe anche il controllo preventivo sulla compatibilità dei costi.

Di conseguenza, una quota rilevante e crescente del salario accessorio di due enti pubblici non economici, istituzionalmente incaricati di contrastare l'evasione, resterebbe essa stessa priva delle garanzie assicurate da tale procedimento.

Poiché si tratta di somme assegnate alle agenzie e iscritte nei rispettivi bilanci, alla loro distribuzione continueranno ad applicarsi i controlli contabili ordinari.

Resta tuttavia da chiarire se tali controlli possano considerarsi equivalenti al più rigoroso regime previsto dal legislatore per il trattamento accessorio.

L'articolo 40-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sanziona infatti l'inosservanza degli obblighi richiamati con il divieto di adeguare le risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Nella stessa direzione sembra muoversi l'articolo 60 del medesimo decreto, il quale, al comma 4, affida alla Corte dei conti un referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico e, al comma 5, prevede visite ispettive dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria Generale dello Stato per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, con denuncia alla Corte dei conti delle irregolarità riscontrate.

Se questa lettura è corretta, il problema non sarebbe l'assenza di controlli contabili, poiché quelli ordinari continuerebbero comunque a operare, bensì la possibile sottrazione di tali somme al sistema specificamente previsto per il trattamento accessorio.

I controlli sul bilancio delle agenzie riguarderebbero infatti la regolarità generale della gestione, mentre dagli articoli 40-bis e 60 parrebbe ricavarsi un insieme di verifiche ulteriori, collegate alla contrattazione integrativa: la certificazione preventiva della compatibilità dei costi, la rilevazione delle risorse destinate al personale, il controllo sugli oneri dei contratti e la segnalazione delle irregolarità alla Corte dei conti.

Ove così non fosse, occorrerebbe comprendere attraverso quale diverso percorso, evidentemente altrettanto rigoroso ma non altrettanto immediatamente riconoscibile, siano oggi assicurate le medesime garanzie sulla formazione e sulla distribuzione del salario accessorio.

4. Determinazione unilaterale e controlli nel d.lgs. n. 165 del 2001

Un ulteriore elemento di valutazione potrebbe desumersi dal decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo 40, comma 3-ter, nel consentire all'amministrazione di intervenire in via provvisoria sulle materie prive di accordo, assoggetta espressamente i relativi atti unilaterali alle verifiche di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

La disposizione sembrerebbe quindi indicare che, anche nei casi in cui è ammessa una determinazione unilaterale, il legislatore abbia ritenuto necessario mantenere uno specifico presidio di controllo.

Nel caso in esame, non appare invece immediatamente individuabile una verifica equivalente.

Nella stessa prospettiva può assumere rilievo l'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto, che individua espressamente i casi in cui i trattamenti economici possono essere attribuiti al di fuori dei contratti collettivi, richiamando soltanto gli articoli 40, commi 3-ter e 3-quater, e 47-bis, comma 1.

5. Entità delle risorse e riduzione della quota contrattata

Le dimensioni della questione, già documentate nella nota tecnica riservata allegata alla nota Prot. n.193 e riepilogate, con l'indicazione delle fonti, nel prospetto allegato alla presente, escludono che possa essere considerata un profilo di dettaglio.

I dati evidenziano infatti sia l'entità delle risorse attribuite con provvedimento sia il progressivo arretramento di quelle affidate alla contrattazione integrativa.

Ai fini del confronto sono considerate le componenti aggiuntive dei Fondi interessate dalle modifiche decorrenti dal 2026, restando ferme le ulteriori risorse strutturali già acquisite ai rispettivi Fondi.

Agenzia delle Entrate

- **Quota rimessa al provvedimento dell'Agenzia ai sensi del comma 7-bis:** € 55.719.750,00.
- **Risorse aggiuntive destinate ai Fondi dal 2026:** € 36.573.250,00, di cui € 18.000.000,00 quale incremento previsto a decorrere dal 2026 ed € 18.573.250,00 quale quota del 25% dell'ulteriore quota riconosciuta.
- **Differenza rispetto al 2025:** – € 1.426.750,00, rispetto ai € 38.000.000,00 previsti per il 2025.
- **Differenza rispetto al limite massimo dell'ulteriore quota:** la quota riconosciuta, pari a €74.293.000,00 (47,3%), risulta inferiore di € 20.000.178,83 rispetto al limite massimo del

60%, pari a € 94.293.178,83; di tale differenza, il 25 per cento, pari a € 5.000.044,71, sarebbe confluito nei Fondi.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- **Quota rimessa al provvedimento dell'Agenzia ai sensi del comma 7-bis:** € 10.936.500,00.
- **Risorse aggiuntive destinate ai Fondi dal 2026:** € 8.645.500,00, di cui € 5.000.000,00 quale incremento previsto a decorrere dal 2026 ed € 3.645.500,00 quale quota del 25% dell'ulteriore quota riconosciuta.
- **Differenza rispetto al 2025:** – € 12.354.500,00, rispetto ai € 21.000.000,00 previsti per il 2025, composti dal ristoro di 13 milioni di euro e dall'incremento di 8 milioni di euro delle risorse variabili del Fondo, disposto per gli anni dal 2020 al 2025 dall'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e quindi non più previsto a decorrere dal 2026.
- **Differenza rispetto al limite massimo dell'ulteriore quota:** la quota riconosciuta, pari a € 14.582.000,00 (36,2%), risulta inferiore di € 9.585.460,70 rispetto al limite massimo del 60%, pari a € 24.167.460,70; di tale differenza, il 25 per cento, pari a € 2.396.365,18, sarebbe confluito nei Fondi.

Nel complesso, considerando entrambe le Agenzie, la quota del 75 per cento attribuibile con provvedimento potrà raggiungere € 88.845.479,64 l'anno qualora l'ulteriore quota sia elevata fino al limite massimo del 60 per cento, come consentito dal sesto periodo del comma 7.

Mentre aumenta il volume complessivo delle risorse destinate all'incentivazione, diminuisce quindi quello governato dalla contrattazione integrativa.

6. Effetti sulla distribuzione delle risorse alla dirigenza

L'articolo 4 del decreto del 29 luglio 2026 incide anche sulla distribuzione delle risorse alla dirigenza. Per le somme destinate ai fondi del personale dipendente, il comma 2 affida alla contrattazione integrativa la definizione della quota spettante al personale dirigente e alle posizioni organizzative. Prevede inoltre che alla prima fascia sia attribuita una quota non superiore al 12 per cento del totale destinato alla dirigenza, preservandone così la parte residua.

Per la quota prevalente del 75 per cento, il comma 3 adotta invece un diverso criterio. Pur includendo tra i possibili destinatari il personale dirigente e le posizioni organizzative, non determina né la quota loro complessivamente riservata rispetto al restante personale, né la ripartizione tra prima e seconda fascia, e non richiama il limite del 12 per cento. Queste scelte sono quindi demandate al successivo provvedimento dell'Agenzia, fuori dalla contrattazione integrativa e senza parametri quantitativi fissati dal decreto.

Il riferimento agli esiti dei sistemi di valutazione e all'apporto delle strutture centrali e territoriali non colma tale indeterminatezza. Questi parametri orientano l'individuazione dei beneficiari e la misura degli incentivi, ma non definiscono preventivamente la ripartizione tra personale dirigente, posizioni organizzative e restante personale, né quella tra prima e seconda fascia.

La differenza tra i due regimi non appare neutra.

Proprio sulla quota economicamente prevalente, il comma 3 elimina la sede negoziale e omette ogni parametro quantitativo idoneo a circoscrivere preventivamente le scelte distributive dell'amministrazione. In assenza di una specifica giustificazione, è quindi lecito dubitare che il generico richiamo ai sistemi di valutazione e all'apporto delle strutture possa compensare la perdita delle garanzie previste dal comma 2.

Il rischio si concentra soprattutto sulla seconda fascia: venendo meno il limite del 12 per cento previsto per la prima, la quota residua non è più preservata da alcun vincolo quantitativo e potrebbe quindi essere sensibilmente compressa da determinazioni assunte soltanto a posteriori, secondo criteri non previamente conoscibili né verificabili. Sotto questo profilo, la disciplina presenta un evidente elemento di criticità, che rende necessario estendere anche alla quota del 75 per cento criteri preventivi di riparto e il limite del 12 per cento previsto dal comma 2.

7. Criteri di distribuzione e apporto delle strutture

L'assenza di criteri predeterminati non costituisce un profilo meramente formale, ma incide direttamente sulla distribuzione individuale del risultato collettivo.

Occorre infatti considerare che:

- **i risultati del 2024 sono il risultato del contributo dell'intera organizzazione**, comprese le strutture che, pur non producendo direttamente gettito, ne rendono possibile la realizzazione attraverso l'assistenza ai contribuenti e le attività di supporto amministrativo, informatico e logistico;
- **criteri definiti dopo la conclusione delle attività e fondati esclusivamente sull'incremento del gettito** rischiano di escludere il personale che la contrattazione integrativa ha sempre valorizzato sulla base di parametri preventivi e uniformi.

La predeterminazione delle quote e la conoscibilità anticipata dei criteri non rappresentano, quindi, una richiesta aggiuntiva, ma una condizione necessaria per garantire il rispetto della norma.

L'incentivo deve essere destinato al personale che ha contribuito al miglioramento dei risultati, tenendo conto degli esiti dei sistemi di valutazione e dell'apporto delle diverse strutture centrali e territoriali.

8. L'esito dell'incontro del 23 settembre 2026

Nel corso dell'incontro del 23 settembre è stata prospettata l'introduzione di una procedura che preveda il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali prima dell'adozione dei provvedimenti delle agenzie. È stato inoltre riferito che, per definirne le modalità, è già stato avviato un confronto con entrambe le agenzie.

Confintesa FP prende atto con interesse di tale apertura, ma osserva che una partecipazione meramente consultiva, anche se formalizzata, non ripristina né la sede negoziale né i connessi adempimenti di verifica.

È quindi necessario chiarire fin d'ora contenuto e portata della procedura: essere «sentiti» può infatti tradursi nella semplice illustrazione di decisioni già assunte oppure in un confronto preventivo sugli elementi del provvedimento. Solo in questo secondo caso la partecipazione assume un'effettiva funzione di garanzia.

Per le ragioni esposte, Confintesa FP chiede:

a) Ripristino della disciplina ordinaria. In via prioritaria, la soppressione dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 157 del 2015 nel primo veicolo normativo utile, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2027, con riconduzione dell'intera quota alle risorse variabili dei fondi e ripristino, per le agenzie fiscali, della disciplina applicabile a ogni altra amministrazione pubblica, con i conseguenti obblighi di certificazione e di verifica. L'intervento non incide sull'entità delle risorse stanziare, che resta invariata.

b) Sospensione e confronto preventivo. Che le agenzie soprassedano all'adozione dei provvedimenti fino alla definizione della procedura prospettata il 23 settembre, e che tale procedura preveda il confronto preventivo su destinatari, attività incentivabili, criteri e misura degli incentivi, la predeterminazione delle quote spettanti ai dirigenti, ai titolari di posizione organizzativa e al restante personale del comparto, l'estensione alla quota del 75 per cento del limite del 12 per cento previsto per la prima fascia e l'obbligo, per il provvedimento, di dare conto del confronto svolto.

c) Garanzie di verifica e trasparenza. Che al provvedimento si applichino garanzie equivalenti a quelle previste per i contratti integrativi: relazione tecnico-finanziaria certificata ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria, comunicazione alla Corte dei conti ai fini del referto sul costo del lavoro, trasmissione all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5 e pubblicazione dei criteri e degli importi distribuiti per struttura, secondo quanto l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede per i contratti integrativi. Si chiede inoltre di conoscere quali controlli e quali forme di certificazione siano previsti nel nuovo meccanismo e quale ruolo vi assumano la Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei conti.

Le richieste di cui alle lettere b) e c) non comportano oneri né presuppongono una modifica normativa. Confintesa FP chiede riscontro entro quindici giorni e l'incontro già richiesto con la nota Prot. n. 193, riservandosi, in mancanza, ogni iniziativa a tutela del personale e delle prerogative negoziali.

Cordiali saluti.

Segretario Generale
Claudia Ratti

Allegato: prospetto di ricostruzione delle risorse riferite all'attività 2024.